



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE V CIVILE

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Emanuela Germano Cortese **PRESIDENTE**  
Dott. Alessandro Prunas Tola **CONSIGLIERE**  
Dott. Gian Paolo Macagno **CONSIGLIERE REL.**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:**  
**Altri istituti di diritto societario**

nella causa civile iscritta al n. 4

promossa da:

\_\_\_\_\_ persona del Presidente  
del C.d.A. e l.r. dott. \_\_\_\_\_  
presentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Paolo  
Valensise, Silvio Martucelli e Gerolamo Vinci ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Simona  
Piolatto in Rivoli (TO), Corso Susa 36;

**- APPELLANTE -**

contro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in persona della \_\_\_\_\_  
presentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco D'Arrigo e presso  
il predetto elettivamente domiciliata in Torino, Via Torricelli, 12

**- APPELLATA -**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PER PARTE APPELLANTE:** *“Voglia l'On.le Collegio, in accoglimento dei motivi di appello svolti dalla \_\_\_\_\_, riformare la sentenza del Tribunale di Torino – sezione specializzata in materia di impresa n. 713/2008, resa in esito al giudizio \_\_\_\_\_ pubblicata in data 12 febbraio 2018 e non notificata, e conseguentemente:*  
*(a) disattendere in ogni caso la determinazione di cui alla perizia di stima del dott \_\_\_\_\_ del 9 maggio 2016, sia per carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2437 ter c.c. (e dunque per l'inammissibilità della sua nomina); sia per manifesta iniquità e/o erroneità di tale determinazione;*  
*(b) determinare il corretto valore della partecipazione detenuta dalla \_\_\_\_\_ (se del caso, disponendo apposita C.T.U.), accertando e dichiarando, in particolare, che tale valore è di importo non superiore a Euro 13,00 per ciascuna azione;*  
*(c) rigettare le domande tutte proposte dall \_\_\_\_\_*

contro \_\_\_\_\_



(d) condannare la \_\_\_\_\_ restituire alla \_\_\_\_\_  
in conseguenza dell'accoglimento dell'appello, gli importi da quest'ultima versati in esecuzione della sentenza n. 783/2018, pari a Euro 320.849,51, oltre interessi con decorrenza dall'8 marzo 2018; nonché, in accoglimento del sesto motivo di appello, l'importo di Euro 4.118,70, oltre interessi con decorrenza dall'8 marzo 2018;

(e) riconoscere i compensi e le spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della \_\_\_\_\_

**PER PARTE APPELLATA:** "Voglia la Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in via preliminare:

- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia; nel merito:
- respingere l'appello proposto dalla \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Torino n. 713, depositata in data 12 febbraio 2018, non notificata;
- con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A."

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La \_\_\_\_\_ (nel prosieguo \_\_\_\_\_) conveniva avanti al Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia di Impresa - \_\_\_\_\_ (nel prosieguo \_\_\_\_\_) chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di € 1.008.051,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), a titolo di liquidazione delle azioni ex art. 2437 ter c.c., sulla base del valore risultante dalla relazione dell'esperto dr. \_\_\_\_\_ nominato dal Tribunale nel procedimento \_\_\_\_\_, oltre alle spese di quest'ultimo, quantificate in complessivi € 47.650,62.

2. \_\_\_\_\_ si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto di tali domande, eccependo l'insussistenza dei presupposti per nomina dell'esperto e contestando la sua determinazione, in quanto del tutto iniqua o erronea.

Sotto un primo profilo, la convenuta sosteneva, per un verso, che la modalità di nomina dell'esperto sarebbe stata lesiva del diritto al contraddittorio; per altro verso, anche sulla base dell'art. 1 c. 569 bis L. 147/2013, introdotto dalla L. 125/2015, che l'attrice, al momento dell'instaurazione del procedimento di volontaria giurisdizione, sarebbe decaduta dalla facoltà di contestare il valore delle azioni determinato dagli amministratori il 20/05/2015 (e comunicatole il 27/05/2015), essendo decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 2437 bis c. 1 c.c.

Censurava inoltre la determinazione operata dall'esperto, ai sensi dell'art. 2437 ter, sesto comma, c.c. e, per via di richiamo, dell'art. 1349 c.c., in quanto manifestamente iniqua o erronea.

3. Ritenute infondate le contestazioni di parte convenuta, il Tribunale di Torino - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con sentenza n. 713/2018, pubblicata in data 12.02.2018, accoglieva la domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei seguenti termini: determinato come da







2. Con il terzo motivo di appello, di cui per ragioni di ordine argomentativo è opportuno anticipare l'esame e che deve essere scrutinato unitamente al primo, si impugna la parte della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha statuito che il ricorso all'esperto ai sensi dell'art. 2437 ter, u.c., c.c. non sarebbe soggetto a decadenza, non ritenendo applicabile, in particolare, il termine di trenta giorni che l'art. 2437 bis, comma 1, c.c. pone nei riguardi del socio che intenda recedere in relazione a fatti diversi da una deliberazione.

Sostiene parte appellante che l'art. 1, comma 569, della Legge di stabilità 2014, nel prevedere che la determinazione della partecipazione debba avvenire "in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile", equiparerebbe, ai fini della determinazione medesima, la cessazione *ex lege* della partecipazione al recesso, e che pertanto, consumato il termine di trenta giorni previsto dell'art. 2347 bis, comma 1, c.c., il socio cessato non potrebbe più contestare il valore delle azioni così come determinato.

In caso contrario, si aggiunge, il socio cessato manterrebbe *sine die* il potere di sollevare contestazioni e, non potendosi accettare una simile conclusione, un termine per sollevare le contestazioni andrebbe necessariamente ricavato in via interpretativa.

3. Le considerazioni esposte con il terzo motivo di appello non sono condivisibili, né risultano idonee a contrastare quanto con nitidezza statuito nella impugnata sentenza.

In primo luogo, ha condivisibilmente osservato il Tribunale di Torino, la regola della necessaria contestualità tra contestazione del valore di liquidazione e dichiarazione di recesso, richiesta dall'art. 2437 ter c. 6 c.c. è incompatibile con la concreta successione degli avvenimenti, tra cui rientra quello in esame, in cui la partecipazione alla società è cessata "ad ogni effetto" in forza dell'art. 3 c. 27 e 29 L. 244/2007 e dell'art. 1 c. 569 L. 147/2013, senza un'espressa manifestazione della volontà di recedere.

Tanto premesso - e sullo specifico punto non oggetto di contestazione con l'appello - va evidenziato che il termine di cui all'art. 2437 ter c. 2 c.c. riguarda espressamente l'esercizio del recesso, e non la contestazione del valore di liquidazione: la previsione di un breve termine di decadenza anche per la contestazione, quando disgiunta dal recesso, non può quindi essere introdotta in via interpretativa, prendendo le mosse da regole relative a fattispecie diverse rispetto a quella in esame.

In via più generale il principio, di natura sistematica, che impedisce la ricostruzione, per via analogica, di termini di decadenza non previsti dalla disciplina normativa, può essere posto in dubbio in ragione della esigenza di evitare che il socio cessato mantenga *sine die* il potere di sollevare contestazioni. Per quanto possa rilevare, il socio cessato ha un evidente interesse ad attivare in tempi brevi la procedura di liquidazione, come è avvenuto nel caso in esame.

4. Quale necessaria conseguenza di quanto osservato, risulta infondata anche la censura proposta con il primo motivo di appello, non potendosi ritenere consumato, in mancanza di una espressa previsione di decadenza, il diritto a contestare la determinazione del valore della partecipazione compiuta dal consiglio di amministrazione della società.

5. Con il secondo motivo di appello si censura la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha giudicato irrilevanti le questioni relative all'applicabilità del comma 569 bis dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014, entrato in vigore in data 15 agosto 2015 a seguito dell'inserimento dello stesso nel comma 8 bis dell'art. 7, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, ad opera della legge di



conversione 6 agosto 2015, n. 125.

Ai sensi di tale comma 569 bis dell'art. 1, l. n. 147/2013, "Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci".

Afferma parte appellante che tale disposizione, essendo entrata in vigore successivamente alla determinazione del valore da parte del consiglio di amministrazione, avvenuta il 20 maggio 2015,

e alla relativa comunicazione del successivo 27 maggio 2015, non consentirebbe di posticipare la decorrenza del termine di trenta giorni, di cui di cui all'art. 2437 ter c. 2 c.c., alla data della successiva delibera dell'assemblea dei soci del 23 novembre 2015, avente ad oggetto la liquidazione della partecipazione.

In ragione di quanto già osservato in merito al terzo motivo di appello, e segnatamente dovendosi ritenere che nella specie la contestazione del valore di liquidazione da parte del socio non sia assoggettata al rispetto di alcun termine di decadenza, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante la questione, pur dibattuta tra le parti, dell'applicabilità e della portata dell'art. 1 c. 569 bis citato.

**6.** Con il quarto motivo di appello igna la statuizione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la proposizione dell'istanza di revoca del provvedimento di nomina del la convocazione della Società da parte di quest'ultimo sarebbero elementi che escluderebbero la sussistenza di una violazione del principio del contraddittorio.

Afferma l'appellante che vi sarebbe un evidente vizio nella motivazione offerta dal Giudice di primo grado, che avrebbe posto a sostegno della propria decisione un argomento non solo irrilevante, ma del quale la convenuta aveva espressamente dichiarato di non volersi avvalere; nel far ciò, avrebbe comunque frainteso il senso della censura che aveva svolto nella sua istanza di revoca, attinente alla assenza di contraddittorio non già nelle operazioni di determinazione del valore, bensì nella precedente fase, in cui le era stato impedito di opporsi alla nomina dell'esperto, facendo valere l'insussistenza dei presupposti per la sua nomina.

Il motivo è inammissibile, in quanto non contiene l'indicazione della rilevanza autonoma, ai fini della riforma della sentenza impugnata delle argomentazioni espresse, che si risolvono nell'implicito richiamo di quanto esposto nei precedenti motivi, già ritenuti infondati.

**7.** Con il quinto motivo di appello, avente ad oggetto i criteri di determinazione del valore della partecipazione, si censura l'infondatezza del rilievo del Giudice di primo grado per cui non avrebbe indicato errori da parte dell'esperto, ma si sarebbe limitata a proporre criteri di liquidazione diversi da quelli utilizzati dall'esperto.

Va evidenziato, a tale riguardo, che il primo giudice ha fondato la propria decisione sul disposto



Repert. \_\_\_\_\_

dell'art. 2437 ter c. 6 c.c., che espressamente richiama l'art. 1349, primo comma, c.c., secondo cui la determinazione della prestazione deferita a un terzo può essere fatta dal giudice se quella del terzo "è manifestamente iniqua o erronea".

Così non è nel caso di specie.

Parte appellante, richiamando la consulenza di parte prodotta in primo grado, redatta dalla società di revisione contabile \_\_\_\_\_ ne ha richiamato le critiche di ordine generale, e segnatamente "la mancata menzione (i) di analisi di sensibilità dei risultati ottenuti con i metodi adottati al variare delle ipotesi o dei parametri scelti per l'applicazione; (ii) delle difficoltà di valutazione o di aspetti di complessità incontrati nel corso del procedimento valutativo; (iii) dei problemi connessi al limitato accesso, da parte dell'esperto e degli altri valutatori, al materiale informativo presso la Società e le sue partecipate". Nello specifico, ha richiamato le osservazioni contenute nella relazione, tra le quali quella di maggior rilievo attiene alla contestazione "dell'utilizzo del dato di patrimonio netto contabile per la valutazione di partecipazioni in società che contengono aziende in funzionamento il cui vettore di valore è principalmente reddituale".

L'esperto nominato \_\_\_\_\_ dopo ampia dissertazione in merito alle caratteristiche dei metodi di stima in astratto applicabili al caso in esame, ha motivato l'utilizzo, per la stima del valore del capitale economico di \_\_\_\_\_ al quale determinare il valore della partecipazione, del metodo patrimoniale semplice, in ragione del carattere di holding statica della Società.

Ha inoltre precisato che "Poiché il valore patrimoniale della Società è da ricondurre, a sua volta, al valore delle partecipazioni di minoranze detenute in portafoglio, la stima delle quali è effettuato sulla base di un ipotetico valore di liquidazione", approssimato in applicazione dei criteri analiticamente indicati dall'esperto nella propria relazione.

Come già ritenuto dal primo collegio, la \_\_\_\_\_ ampiamente motivata \_\_\_\_\_ differenza di metodo utilizzata dall'esperto rispetto a quella suggerita nella relazione \_\_\_\_\_ in è elemento che possa indurre a ritenere sussistente la "manifesta iniquità o erroneità della determinazione" prevista dall'art. 1349 c.c. al fine di poter contestare la valutazione dell'esperto e chiederne la revisione giudiziale, tanto più che tra detta valutazione (€ 16,80 ad azione) e quella d \_\_\_\_\_ (una forchetta da € 13,00 a 14,00) non sussiste un divario così rilevante.

Il motivo non può pertanto essere accolto.

**8. Fondato è invece il sesto ed ultimo motivo di appello**, con cui si censura l'errore aritmetico contenuto nella sentenza appellata, con richiesta di riduzione della condanna c \_\_\_\_\_ nella misura di € 4.118,70 (pari alla differenza tra € 228.051,00 e € 223.932,30).

L'errore è evidente e la correzione non è oggetto di contestazione da parte dell'appella \_\_\_\_\_

**9.** In conclusione, respinti tutti gli altri motivi (in quanto inammissibili o infondati), in accoglimento del sesto motivo di appello e in parziale riforma della sentenza appellata, \_\_\_\_\_ deve essere dichiarata tenuta al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ a minor somma di € 223.932,30.

Non essendo contestato che parte appellante abbia, in esecuzione della sentenza di primo grado, versato l'importo di € 228.051,00; \_\_\_\_\_ e essere condannata alla restituzione



Repert. [REDACTED]

dell'importo di € 4.118,70, oltre interessi con decorrenza dall'8 marzo 2018.

**10.** In ragione della prevalente soccombenza, consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate, in ragione della complessità della controversia e come da nota depositata, con riferimento a valori prossimi ai massimi del relativo scaglione previsto dal DM 55/2014 (da € 1.000.001 ad € 2.000.000), limitatamente alle fasi del giudizio effettivamente svolte, e quindi con esclusione della fase di istruttoria / trattazione.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nella [REDACTED] la Corte d'Appello di Torino, Sezione Quinta Civile - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

in parziale accoglimento dell'appello proposto da'

[REDACTED] avverso la sentenza n. 713/2018 del Tribunale di Torino - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, pubblicata il 12 febbraio 2018;

**DICHIARA** [REDACTED] tenuta al pagamento in favore d' [REDACTED] della minor somma di € 223.932,30;

**CONDANNA** la [REDACTED] alla restituzione in favore dell' [REDACTED] della somma di € 4.118,70, oltre interessi

con decorrenza dall'8 marzo 2018;

**RESPINGE** nel resto l'appello;

**CONDANNA** l'appellante [REDACTED] **A.** al rimborso, in favore della [REDACTED] delle spese del presente grado di giudizio, che si

liquidano in complessivi € 40.000,00 di cui € 12.000,00 per la fase di studio, € 7.000,00 per la fase introduttiva, € 21.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili.

Così deciso in data 12 febbraio 2020.

**IL CONSIGLIERE EST.**

Dott. Gian Paolo Macagno

**IL PRESIDENTE**

Dott. Emanuela Germano Cortese

